
Legge regionale 22 maggio 2012, n. 22

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)

(Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 25.05.2012)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 44, commi 1 e 7 e l'articolo 49, comma 1, dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della regione Toscana);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Considerato quanto segue:

1. Si è evidenziata la necessità di modificare la normativa che regola la presentazione della legge finanziaria in modo da riportarla strettamente al suo contenuto di misure omogenee direttamente necessarie all'adozione del bilancio e, contemporaneamente, prevedere che ad essa possano affiancarsi, anche in stretta correlazione alle manovre economiche europee e nazionali, una o più proposte di legge, espressamente motivate e riconosciute come collegate e, come tali, destinate ad essere esaminate nel merito dal Consiglio regionale insieme alla legge finanziaria stessa, in quanto concorrono con quest'ultima a comporre una complessiva manovra economico-finanziaria regionale;

2. Il carattere di proposta di legge collegata non discende da una mera auto-qualificazione dell'atto, ma da una dichiarazione motivata espressa dalla Giunta regionale in sede di presentazione del documento preliminare unitario sulla manovra economico-finanziaria, e sulla quale il Consiglio regionale non esprima valutazione contraria mediante l'approvazione di uno o più atti di indirizzo in sede di esame del documento preliminare stesso, ai sensi dell'articolo 155 del regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2012, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale); occorre, inoltre, che sia rispettato da parte della Giunta regionale il termine di presentazione di tutti gli atti che compongono la manovra;

3. In assenza dei suddetti presupposti, gli atti sopracitati non sarebbero più assistiti dalla garanzia procedurale dell'esame congiunto alla finanziaria e sarebbero trattati dal Consiglio regionale come proposte di legge ordinarie;

4. La presente legge comporta il conseguente adeguamento dell'articolo 149 del reg.int. c.r. 12/2012;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 36/2001

omissis (1)

Art. 2

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 36/2001

omissis (1)

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 agosto 2001, n. 36.
